

parte dello Stato alle regioni a statuto ordinario; per i veicoli che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi i premi assicurativi sono equiparati a quelli previsti per il trasporto in conto proprio.

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione dei commi da 2-bis a 2-quinquies, valutato in lire 857 miliardi annue, si provvede mediante le seguenti modifiche alla Tabella A:

Ministero delle finanze:

2000: 823.735;

2001: 624.421;

2002: 2.314.521.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: 103.000;

2001: 238.000;

2002: 238.000.

48. 54. (ex Tab. A. 371) Ciapusci.

Sopprimere il comma 3.

***48. 38.** (ex 45. 524) Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

***48. 41.** (ex 45. 164) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla lettera b) del comma 2 sono concesse, anche nella forma del contributo in conto capitale, alle condizioni stabilite nell'esercizio delle funzioni

conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ».

48. 18. (ex 45. 50) Campatelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per favorire le operazioni di export delle piccole e medie imprese, così come definite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997, una quota non inferiore al 30 per cento del Fondo di riserva ed indennizzi, di cui al decreto legislativo 143/98, è riservata alla copertura di singole operazioni di importo unitario non superiore a lire 1,5 miliardi.

48. 42. (ex 45. 99.) Stefani, Chiappori, Fongaro, Galli, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per favorire le operazioni di export delle piccole e medie imprese, così come definite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997, una quota non inferiore al 30 per cento del limite degli impegni assumibili in garanzia, di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 17 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è riservata alla copertura di singole operazioni di importo unitario non superiore a lire 1,5 miliardi.

48. 43. (ex 45. 100.) Stefani, Chiappori, Fongaro, Galli, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 4.

48. 39. (ex 45. 523.) Malavenda.

Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2000 *con le seguenti:* 31 dicembre 2001.

Segue compensazione n. 9 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

48. 45. (ex 45. 6.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, dopo la parola: acquisti *aggiungere le seguenti:* di biciclette nonché.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

48. 44. (ex 45. 49.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Molgora.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La validità di tale proroga per le aziende produttrici è subordinata al mantenimento dei livelli occupazionali.

48. 7. (ex 45. 42.) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 48. 201
DEL GOVERNO.

Sopprimere il comma 3.

0. 48. 201. 2. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3 sopprimere le parole: la tipologia e.

0. 48. 201. 3. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3 sopprimere le parole: e le misure.

0. 48. 201. 4. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3 sopprimere le parole: le modalità ed.

0. 48. 201. 5. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3 sopprimere le parole: ed i criteri.

0. 48. 201. 6. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3 sostituire le parole: la concessione ed erogazione *con le seguenti:* l'erogazione.

0. 48. 201. 7. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3 sopprimere le parole: ed erogazione.

0. 48. 201. 8. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3 sopprimere le parole: maggiorato di un punto percentuale.

0. 48. 201. 9. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3 sostituire le parole: di un punto *con le seguenti:* due punti.

0. 48. 201. 10. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di un punto *con le seguenti:* di un punto e mezzo.

0. 48. 201. 1. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, sostituire le parole: di un punto *con le seguenti:* di 0,5 punti.

0. 48. 201. 11. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 4.

- 0. 48. 201. 12.** Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 5.

- 0. 48. 201. 13.** Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, sostituire le parole: sanzioni amministrative connesse alle revoche delle agevolazioni per gli interventi con le seguenti: sanzioni amministrative irrogate per effetto della revoca delle agevolazioni per gli interventi.

- 0. 48. 201. 14.** Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, sostituire le parole: sanzioni amministrative connesse alle revoche delle agevolazioni per gli interventi con le seguenti: sanzioni amministrative irrogate contestualmente alla revoca delle agevolazioni per gli interventi.

- 0. 48. 201. 15.** Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, sostituire le parole: operano anche per le revoche già disposte per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono stati ancora adottati i relativi provvedimenti sanzionatori con le seguenti: sono altresì efficaci per le revoche già disposte alla data di entrata in vigore della presente legge ancorché non siano stati ancora adottati i relativi provvedimenti sanzionatori.

- 0. 48. 201. 16.** Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, sostituire le parole: operano anche per le con le seguenti: si applicano altresì alle.

- 0. 48. 201. 17.** Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. Ai fini della gestione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si provvede a rideterminare la tipologia e le misure delle agevolazioni, le modalità ed i criteri per la concessione ed erogazione dei benefici, le modalità di rideterminazione dei tassi agevolati applicati ai finanziamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora più elevato di quello determinato sulla base del tasso di riferimento vigente alla predetta data maggiorato di un punto percentuale. L'articolo 15 e l'articolo 16, ad eccezione del comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e l'articolo 37 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto attuativo del presente comma.

4. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di sanzioni amministrative connesse alle revoche delle agevolazioni per gli interventi di cui alla predetta legge 5 ottobre 1991, n. 317. Le disposizioni del presente comma operano anche per le revoche già disposte per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono stati ancora adottati i relativi provvedimenti sanzionatori.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessi semplici di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, non ancora liquidati alla predetta data di entrata in vigore, sono calcolati al tasso di riferimento vigente al 31 dicembre di ciascuno degli anni cui le rate di contributo si riferiscono.

Conseguentemente alla Tabella D, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Legge n. 448 del 1998 - articolo 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (6.2.1 .16 - incentivi

alle imprese - cap. 7800.), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 25.000;

2001: - 25.000;

2002: - 25.000.

48. 201. Governo.

ART. 48.

Aggiungere in fine il seguente comma:

1. Per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento della domanda di strutture e di servizi connessi alla accoglienza dei pellegrini del Giubileo e alla gestione degli eventi giubilari nelle diverse regioni italiane, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo di lire 80 miliardi. La ripartizione del fondo tra i soggetti interessati è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente nella Tabella D, apportare la seguente variazione:

Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, Bilancio e programmazione economica - 7.2.1.4 - cap. 2541)

2000: - 40.000.

Conseguentemente, nella Tabella E, aggiungere la seguente voce:

Legge n. 270 del 1997: piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (articolo 3) (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 23.2.1.2. - Giubileo 2000 cap. 9412)

2000: - 40.000.

48. 200. Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Le disposizioni di cui al decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, sono estese al Corpo di polizia penitenziaria.

48. 202. Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. 1. Per favorire lo sviluppo e la piena utilizzazione del sistema idroviario naturale ed artificiale italiano è autorizzata la spesa di 15 miliardi annui nel triennio 2000-2002 per contributi, pari al 20 per cento delle spese sostenute per il trasporto idroviario delle merci, da concedersi alle imprese agricole, agroalimentari, industriali, produttrici di prodotti finiti metalmeccanici e metallurgici, di materiali per l'edilizia di prodotti chimici o petroliferi, di manufatti di qualsiasi genere derivanti dalla trasformazione di prodotti agroalimentari.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella A, Ministero del tesoro, apportare le seguenti variazioni:

2000: -30.000;

2001: -20.000;

2002: -15.000.

48. 67. (ex Tab. A. 217) Mammola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 12 della legge 9 luglio 1990, n. 188, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. A decorrere dall'anno 2000 la quantificazione del relativo stanziamento è demandato alla Tabella C della legge finanziaria.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella C, Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.000;

2001: - 1.000;

2002: - 1.000.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella C, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, apportare le seguenti variazioni;

Legge 9 luglio 1990, n. 188 (Tutela della ceramica artistica e tradizionale, della ceramica italiana di qualità):

2000: + 1.000;

2001: + 1.000;

2002: + 1.000.

48. 52. [ex Tab. C. 20. (Art. 45)] Cappella, Bracco, Campatelli, Chiavacci, Dedoni, De Piccoli, Niedda, Signorino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 22, comma 1, della legge n. 266 del 1997 riguardante il contributo per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli, le parole: « Alle persone fisiche » sono sostituite con le seguenti: « Coloro ».

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

48. 46. (ex 45. 77.) Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

(Interpretazione autentica).

1. Ai fini dello sviluppo del programma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994 il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 giugno 2000. Le risorse finanziarie previste dallo stesso articolo 57, comma 2, sono integrate con l'importo di lire 15 miliardi a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, 28 gennaio 1994 e da erogare

con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

48. 01. (ex 45. 0. 22.) Cherchi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

1. Per le attività di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, in modo particolare per le attività di attrazione degli investimenti, e delle Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 26.01.1999 e 09.06.1999 affidate alla Società Sviluppo Italia, è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo, affluiscono in un conto corrente infruttifero aperto presso la Cassa Depositi e Prestiti intestato alla S.p.A. Sviluppo Italia, che può periodicamente avanzare richieste di prelevamento di fondi dal suddetto conto a favore di se stessa, per le somme necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

2. Per l'attuazione del comma precedente il Ministro del Tesoro stipulerà una specifica convenzione con la Società Sviluppo Italia, in applicazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, con cui saranno regolati criteri e modalità di erogazione e rendicontazione delle risorse.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella D: Legge n. 208/98, articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 7.2.1.8) apportare le seguenti variazioni:

2000: – 100.000;

2001: – 100.000;

2002: – 100.000.

48. 02. (ex Tab. D. 26.) Cherchi, Sales, Soriero, Di Fonzo, Cappella, Lumia.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

« 1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della Legge n. 67 del 1988, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata alla presente Legge, gli Enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono autorizzati a contrarre mutui quindicinali secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ».

48. 03. Lucchese.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

« ART. 48-bis.

Per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento ».

Segue compensazione n. 3 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

48. 04. (ex 45. 0. 29.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone, Radice, Stradella.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

« ART. 48-bis.

Per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457,

l'IVA è dovuta nella misura del 10 per cento ».

Segue compensazione n. 3 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

48. 05. (ex 45. 0. 28.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone, Radice, Stradella.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

1. Al fine di armonizzare le aliquote IVA operanti nel settore turistico nazionale, con quelle applicate nei Paesi membri dell'Unione Europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio di cui al n. 120) della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni nonché alle somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di categoria lusso, compresi quelli alberghieri, di cui al n. 121) della citata Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si applica l'aliquota IVA nella misura del 4 per cento.

2. I Comuni a prevalente economia turistica, così definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legge 28 agosto 1997, n. 281 e subordinatamente alla contestuale riduzione dell'aliquota IVA per il settore turistico come stabilito dal comma 1 del presente articolo, possono istituire, nell'ambito dei tributi locali di loro esclusiva competenza, una imposta per il miglioramento e la qualificazione dell'immagine turistica locale (ITL), finalizzata unicamente alla realizzazione di opere pubbliche e di servizi destinati a migliorare la qualità della vita e a potenziare le opere dell'accoglienza.

3. L'imposta turistica locale è determinata anno per anno in sede di approva-

zione del bilancio preventivo dell'ente dal Consiglio Comunale per un valore percentuale comunque non superiore al 2 per cento del valore imponibile delle prestazioni alberghiere ed extra alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e di bevande nei pubblici esercizi aventi sede nel territorio comunale, ed è versata al comune da parte degli esercenti le attività turistiche che l'hanno riscossa.

4. Il Sindaco deve presentare un apposito programma di impiego sulle modalità dell'utilizzo delle somme riscosse con l'imposta turistica locale da sottoporre all'esame del consiglio comunale.

5. Il Ministro delle Finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto recante la disciplina delle modalità di documentazione, riscossione o controllo relative alla imposta turistica locale.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 800 miliardi per il 2000, 500 miliardi per il 2001 e 500 miliardi per il 2002, si provvede mediante riduzione della Tabella A, Ministero delle finanze dello stanziamento iscritto per il triennio.

48. 06. (ex Tab. A. 367) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza Paolone, Proietti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 48. 5
DEL GOVERNO.

Al comma 1, dopo le parole: è corrisposto inserire le seguenti: , subordinatamente alla presentazione al Parlamento di una relazione dettagliata sul programma triennale dei lavori pubblici della regione, sullo stato dell'esecuzione dei lavori in corso e sui fondi stanziati fino ad oggi, specificando l'utilizzo dei fondi medesimi.

0. 48. 5. 13. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Al comma 1, dopo le parole: è corrisposto inserire le seguenti: , subordinatamente

alla presentazione al Parlamento di una relazione dettagliata sullo stato dell'esecuzione dei lavori realizzati nel periodo 1991-2000, specificando l'utilizzo delle somme stanziare.

0. 48. 5. 14. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Al comma 1, sostituire la parola: quindicennali con la seguente: quinquennali.

0. 48. 5. 5. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Al comma 1, sostituire la parola: quindicennali con la seguente: decennali.

0. 48. 5. 6. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Al comma 1, sostituire le parole: 56 miliardi con le seguenti: 10 miliardi.

0. 48. 5. 15. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Sostituire la parola: 2001 con la seguente: 2003.

0. 48. 5. 1. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire la parola: 2001 con la seguente: 2002.

0. 48. 5. 2. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: 94 miliardi con le seguenti: 6 miliardi.

0. 48. 5. 7. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Al comma 1, sostituire le parole: 94 miliardi con le seguenti: 15 miliardi.

0. 48. 5. 8. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Sostituire la parola: 2002 con la seguente: 2004.

0. 48. 5. 4. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire la parola: 2002 con la seguente: 2003.

0. 48. 5. 3. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: subordinatamente alla presentazione al Parlamento, ai fini dell'espressione da parte delle competenti Commissioni parlamentari, dell'elenco dei lavori pubblici che la regione intende eseguire, corredato dal relativo piano economico-finanziario.

0. 48. 5. 11. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il piano economico di cui al comma 1 del citato articolo 38 è adottato contestualmente al programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni.

0. 48. 5. 12. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il contributo di cui al comma precedente è utilizzato per le proroghe dei lavori socialmente utili a favore dei soggetti che hanno conseguito una permanenza nei progetti di almeno 12 mesi entro la data del 31 dicembre 1998.

0. 48. 5. 20. Pagliarini, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 48 è aggiunto il seguente:

ART. 48-bis.

1. A saldo di quanto dovuto per gli anni dal 1991 al 2000, il contributo a titolo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è corrisposto mediante limiti di impegno quindicennali nell'importo di 56 miliardi di lire a decorrere dal 2001 e di 94 miliardi a decorrere dal 2002.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti modifiche:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (limiti di impegno a favore dei soggetti non statali):

2001: — 75.000;

2002: — 150.000.

48. 5. (nuova formulazione) Governo.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 *aggiungere le seguenti:* l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.

Compensazione n. 1

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

Compensazione n. 2.

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.

Compensazione n. 3.

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -700 miliardi;
2001: -700 miliardi;
2002: -700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: -200 miliardi;
2001: -200 miliardi;
2002: -200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: -300 miliardi;
2001: -300 miliardi;
2002: -300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: -100 miliardi;
2001: -100 miliardi;
2002: -100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -70 miliardi;
2001: -70 miliardi;
2002: -70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -90 miliardi;
2001: -90 miliardi;
2002: -90 miliardi.

Ministero dell'interno:

2000: -50 miliardi;
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -1.510 miliardi;
2001: -1.510 miliardi;
2002: -1.510 miliardi.

Compensazione n. 4.

All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -400 miliardi;
2001: -400 miliardi;
2002: -400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:

2000: -200 miliardi;
2001: -200 miliardi;
2002: -200 miliardi.

Ministero delle comunicazioni:

2000: -50 miliardi;
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -250 miliardi;
2001: -250 miliardi;
2002: -250 miliardi.

Tale compensazione:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 5.

All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: -85 miliardi;

2001: -85 miliardi;

2002: -85 miliardi.

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. - Corte dei conti - cap. 2815):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. - Presidenza del Consiglio dei ministri - capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 1930):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. - Fondi di riserva - cap. 4355);

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. - Funzionamento - capp. 2150, 2151 ...):

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici:

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 4201):

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -2100 miliardi.

Ministero del commercio con l'estero:

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2130):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. - Finanziamento ordinario delle Università statali - cap. 1263):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. - Funzionamento - cap. 1601):

2000: -5 miliardi;

2001: -5 miliardi;

2002: -5 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -2.040 miliardi;

2001: -2.040 miliardi;

2002: -2.040 miliardi.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

« *h-bis*) le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni in materia di gas metano).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed

usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono sopprese le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè;

c) al numero 127-novies, aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al "business class" ».

Compensazione n. 11

All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 12

All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.

Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. — Aree depresse — cap. 8590), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: -1.500 miliardi;

2001: -2.000 miliardi;

2002: -2.000 miliardi.

Compensazione n. 13

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).

Compensazione n. 14

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Compensazione n. 15

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-VERDI-L'ULIVO

All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: - 40.000;

2001: - 26.666;

2002: - 20.000.

Compensazione n. 1

All'articolo 61 alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: - 200.000;

2001: - 133.333;

2002: - 100.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: - 400.000;

2001: - 266.666;

2002: - 200.000.

Compensazione n. 3

(A.C. 6557 - sezione 3)

ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 49.

(Interventi in materia di sicurezza stradale).

1. Per la prosecuzione degli interventi in materia di sicurezza stradale individuati

nei programmi annuali di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata alla presente legge, gli enti proprietari delle strade territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 49.

Sopprimerlo.

49. 1. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

(A.C. 6557 - sezione 4)

ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 50.

(Disposizioni per il territorio del Sulcis).

1. Ai fini dello sviluppo del programma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 giugno 2000. Le risorse finanziarie previste dal medesimo articolo 57, comma 2, sono integrate con l'importo di lire 15 miliardi a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 50.

Sopprimerlo.

50. 1. Chiappori, Stefani, Fongaro, Galli.

(A.C. 6557 - sezione 5)

ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 51.

(Tutela dell'ecosistema marino).

1. Al fine di assicurare il finanziamento del progetto ADRIAMED, presentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali alla Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), relativo alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione della pesca nel mare Adriatico, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000.

2. Al fine di assicurare il finanziamento di un progetto del Ministero delle politiche agricole e forestali in ambito FAO, relativo alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione della pesca nel mare Mediterraneo con particolare riferimento al Canale di Sicilia, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 51.

Sopprimerlo.

51. 1. (ex 46. 500.) Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

51. 2. (ex 46. 511.) Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: Al fine di assicurare con le seguenti: Per permettere.

51. 3. (ex 46. 509.) Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: Al fine di con le seguenti: Volendo.

51. 4. (ex 46. 508.) Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: Al fine di con le seguenti: Allo scopo.

51. 5. (ex 46. 510.) Malavenda.

Al comma 1 sostituire la parola: 4.000, con la seguente: 6.000.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: 4.000, con la seguente: 2.000.

51. 6. (ex 46. 1.) Anghinoni, Dozzo, Vasson.

Sopprimere il comma 2.

51. 7. (ex 46. 512.) Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: Al fine di con le seguenti: Per.

51. 8. (ex 46. 502.) Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: Al fine di con le seguenti: Volendo.

51. 9. (ex 46. 503.) Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: Al fine di con le seguenti: Allo scopo.

51. 10. (ex 46. 501.) Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di con le seguenti: si finanziano.

51. 11. (ex 46. 505.) Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: è autorizzata con le seguenti: si autorizza.

51. 13. (ex 46. 504.) Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: 4 mila con le seguenti: 8 mila .

Segue compensazione del gruppo di Alleanza Nazionale.

51. 12. (ex 46. 5.) Aloï, Losurdo, Carrara, Colosimo, Franz, Zaccheo.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 1

Sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

Compensazione n. 2

All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.

Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.

Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 24, sopprimere il comma 8. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integral-

mente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno